

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 6 maggio 2025, n. 102

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico, della potenza pari a 48,00 MWe, denominato "Impianto eolico Serracapriola", ubicato nei territori dei comuni di Serracapriola (FG), Chieuti (FG) e di Rotello (CB) e delle opere ed infrastrutture connesse.

Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. con sede legale in via Luigi Boccherini n 15, 00198 Roma (RM), C.F. e P. Iva 15416251005.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari

- al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
 - Il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".
 - Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee.

Il D lgs 387/2003 resta applicabile al procedimento de quo (rif. art.12), *ratione temporis* in ragione del periodo dell’istanza e di svolgimento dell’iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE

- La Enel Green Power Italia S.r.l. (da ora, “società” e/o “proponente”) con nota del 04/08/2021, acquisita al prot. n. 8693 del 06/08/2021, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza pari a 48,00 MWe, denominato “Impianto eolico Serracapriola”, ubicato nei territori dei Comuni di Serracapriola (FG), Chieuti (FG) e Rotello (CB) e delle opere ed infrastrutture connesse.
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali di questo Ente Regionale con nota del 08/06/2022, acquisita al prot. n. 4984 del 08/06/2022, trasmetteva a questa Sezione Deliberazione di Giunta Regionale del 16/05/2022, n. 696, contenente “Parere non favorevole di competenza della Regione Puglia”, relativo al procedimento di Valutazione di Impatto ambientale di competenza ministeriale, sullo stesso impianto di che trattasi.
- Questa Sezione con nota prot. n. 7716 del 05/08/2022, comunicava gli esiti della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, invitando la società proponente a integrare quanto richiesto.
- La Enel Green Power Italia S.r.l. con nota del 05/09/2022, acquisita al prot. n. 8714 del 05/09/2022, chiedeva di concedere una proroga di 30 giorni per la produzione delle integrazioni.
- Ancora dopo la stessa società prima, con nota del 28/09/2022, acquisita in pari data al prot. n. 9687, forniva evidenza della formale richiesta presentata al Comune di Serracapriola degli elaborati individuanti le aree all’interno dell’intero territorio comunale percorse dal fuoco nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni e poi in data 04/10/2022 provvedeva a caricare sul portale istituzionale Sistema Puglia la documentazione integrativa richiesta con la summenzionata nota.
- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 72746 del 18/04/2024, acquisita al prot. n. 195385 del 22/04/2024, notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 09/04/2024 relativa all’esito favorevole del sub- procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 6088 del 24/11/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e giudizio positivo in merito alla VINCA circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 del progetto di un impianto eolico, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) con opere di connessione e la Sottostazione Elettrica, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNRR – PNIEC espresse con il parere n. 34 del 3 agosto 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.
- Questa Sezione, convocava, con nota prot. n. 256392 del 29/05/2024 per il giorno 24/06/2024, la prima riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, invitando la società proponente a provvedere, quindici giorni prima della Conferenza di Servizi, al deposito sul portale istituzionale Sistema Puglia della documentazione risultante ancora carente.
- La Enel Green Power Italia S.r.l., con successive note acquisite al prot. n. 289751 e n. 289763 del 12/06/2024, comunicava di aver predisposto tutta la documentazione richiesta con la suddetta nota.
- La riunione di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 256392 del 29/05/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 24/06/2024 e questa Sezione con nota prot. n. 368734 del 19/07/2024 trasmetteva il relativo verbale, contenente tra l’altro il rinvio ad una successiva riunione. Ancora dopo questa Sezione, con nota prot. n. 371873 del 22/07/2024, trasmetteva i riferimenti per il collegamento alla seconda riunione di Conferenza fissata per il giorno 29/07/2024.
- La società proponente comunicava con nota prot. n. 19656 del 19/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 369248, di aver provveduto a caricare sul portale istituzionale Sistema Puglia la residua documentazione risultata carente e richiesta in sede di precedente Conferenza di Servizi.
- La riunione, convocata con la succitata nota prot. n. 371873 del 22/07/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 29/07/2024 e la Sezione scrivente con nota prot. n. 407247 del 09/08/2024 trasmetteva

il relativo verbale, contenente tra l'altro il rinvio ad una terza riunione fissata per il giorno 30/09/2024, di cui trasmetteva i riferimenti per il collegamento. La riunione era finalizzata principalmente ad ottenere il titolo paesaggistico, controdeduzioni di riscontro alle interferenze con il parco tratturi, nonché prova di trasmissione delle PEC relative alle interlocuzioni con i Comuni interessati all'impianto in tema di misure compensative.

- La società con nota prot. n. 21576 del 08/08/2024, acquisita al prot. n. 404575 in pari data, produceva le controdeduzioni alla nota della Regione Puglia, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria (parco tratturi); con nota prot. n. 378844 del 25/07/2024 e con successiva nota prot. n. 25782 del 24/09/2024 acquisita al prot. n. 462723 in pari data trasmetteva prova di trasmissione delle PEC relative all'invio della nota ai Comuni territorialmente interessati dall'opera, aventi ad oggetto le misure compensative ex D.M. 10/09/2010.
- Anche la terza riunione si teneva con le modalità previste il giorno 30/09/2024 e si chiudeva, alla luce delle differenti posizioni assunte sul tema della mancata acquisizione del Nulla Osta ENAC e dell'autorizzazione paesaggistica, con l'evidenza della necessità ad aggiornarsi ad una successiva seduta.
- Le conclusioni della riunione venivano compendiate nella nota di trasmissione del verbale, prot. n. 498654 del 14/10/2024, con cui, nel trasmettere la nota del Servizio tutela del Territorio della Provincia di Foggia contenente "*comunicazione di sospensione del procedimento in attesa della ricezione della documentazione integrativa richiesta*" (nota prot. n. 50545 del 04/10/2024 acquisita in pari data al prot. n. 483590), si riferiva di essere in attesa del parere di ENAC, del parere definitivo del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e del parere della Regione Molise. Nella nota si precisava che, entro i successivi 15 giorni, tutti gli enti che non si erano espressi avrebbero avuto la possibilità di esprimersi.
- Con nota prot. n. 592789 del 29/11/2024, questa Sezione prendeva atto che:
 - entro i termini stabiliti era stato acquisito il parere di ENAC (in atti nota della società prot. n. 28461 del 21/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 513225);
 - con il Comune di Serracapriola era stato raggiunto un accordo di massima sul punto delle misure compensative ex DM 10/09/2010, come relazionato nel verbale della Conferenza di Servizi del 30/09/2024;
 - la Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria con prot. n. 545344 del 06/11/2024, acquisita al prot. n. 547226 del 07/11/2024, aveva confermato il parere non favorevole, rilasciato con nota acquisita al prot. n. 378844 del 25/07/2024, citando "*l'esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale*" e il "*parere vincolante del Segretariato regionale del MIC, espresso in occasione delle Conferenze di Servizi del Documento Regionale di Valorizzazione (DRV) dei Tratturi di Puglia*". Al riguardo, questa Sezione osservava che il menzionato DRV non era stato ancora approvato e che nella nota succitata del 25/07/2024, il Servizio di che trattasi, pur esprimendo parere sfavorevole, aveva comunque emesso delle prescrizioni esecutive cui attenersi in caso di esito favorevole dell'iter di AU, accettate dal proponente (in atti nota acquisita al prot. n. 562290 del 14/11/2024);
 - Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia con nota prot. n. 550194 del 08/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 550335, comunicava l'impegno al rilascio della richiesta attestazione nei termini previsti dal Regolamento (60 giorni);
 - il Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con nota prot. n. 57207 del 04/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 539272, comunicava il preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990, ritenendo di non poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, avrebbe comportato pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, in contrasto con gli obiettivi di qualità e delle norme di tutela dell'approvato PPTR. Sul punto la Sezione scrivente, competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, osservava che la Commissione PNRR-PNIEC presso il MASE, con Parere n. 34 del 03/08/2022 aveva rilevato che:

- *“L’aerogeneratore WTG04 risulta interferente, secondo il R.R. 24/2010, con una fascia di rispetto di 100 metri di un’area boscata. Comunque, il Proponente, nello studio di impatto ambientale - quadro programmatico, alla figura 14, propone una versione aggiornata della zona di buffering secondo quanto previsto nell’art. 59 delle NTA del PPTR, che prevede una fascia di rispetto di 20m.”*
 - *“I tratti di strada da adeguare in alcuni casi rientrano in aree perimetrare come non idonee, in particolare per quanto riguarda la strada di accesso alle WTG05, WTG04, WTG03, WTG07 e WTG01. Principalmente le interferenze sono con beni culturali presenti nell’area del sito. Per la strada di collegamento tra la WTG03 e WTG04, si ha il passaggio attraverso l’area buffer di 20m dell’area boscata. La strada è già esistente ma dovrà essere ampliata. La Commissione ritiene che possa essere autorizzato l’ampliamento se nella fase della progettazione esecutiva verranno soddisfatti i requisiti della CONDIZIONE n. 4.”*
 - *“Il cavidotto, nei pressi del Torrente Saccione, intercetta il corso d’acqua tutelato “Vallone del Cornicione” e una zona ZSC IT7222266 (Boschi tra fiume Saccione e torrente Tona). L’attraversamento del torrente avviene in TOC e quindi non comporta una effettiva interferenza con il reticolo idrografico, l’attraversamento dell’area ZSC è valutato nella relazione di V.Inc.A.”*
 - *“Per le componenti dei valori percettivi: l’impianto interferisce con la SP45, strada a valenza paesaggistica (che serve come parte di viabilità dell’impianto e come tracciato del cavidotto) e la SS13ter strada panoramica che costeggia il parco. Vista la notevole interferenza con la strada a valenza paesaggistica SP45, purtroppo utilizzata in diversi suoi tratti da incivile scarico di materiale di diversa natura, la Commissione propone come misura di compensazione all’impatto sulla componente percettiva la rimozione dei rifiuti e l’eventuale bonifica delle aree prospicienti la sede stradale interessata dalle opere di impianto (cfr. CONDIZIONE n. 5). (pag. 15).”*
 - *“per quanto riguarda aree protette a qualsiasi titolo (NATURA 2000 e Regionali, etc.), il Proponente ha disposto una V.Inc.A. per la valutazione dell’impatto sulle aree Natura 2000, invece le (aree) con vincolo archeologico risultano a distanza superiore ad 8 km (pag. 36). Ad esito dello screening (VInCA) in oggetto, il Proponente ritiene che le azioni previste per l’attuazione del progetto in valutazione e le misure di mitigazione che saranno adottate non produrranno effetti negativi significativi sul Sito IT7222266 “Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona” né su specie ed habitat in esso inclusi. Ad esito dell’attività di valutazione, la Commissione concorda con l’assenza di Incidenza Ambientale del progetto in oggetto, fatta salva la CONDIZIONE n. 4.” (pag. 40).”*
- In definitiva, sempre con la succitata nota prot. n. 592789 del 29/11/2024, questa Sezione nel prendere atto che il proponente - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7299 del 28/08/2024 - con nota acquisita al prot. n. 466878 del 26/09/2024 aveva formalmente richiesto di considerare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in solido con il provvedimento di VIA, quest’ultimo reso con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/04/2024, considerato vieppiù che il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 25, commi 2, 2-quinquies e 5 e l’introduzione del comma 7-bis all’art. 25, **comunicava la conclusione positiva della Conferenza ai fini della consegna del titolo autorizzativo all’iniziativa progettuale di che trattasi, e fatta salva l’applicazione del 14-quinquies della Legge 241/90 per le amministrazioni dissenzienti.**
 - Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione precedente con nota prot. n. 50207 del 30/01/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 67547 del 07/02/2025 trasmetteva la “Comunicazione

di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Serracapriola (FG), Rotello (CB) e Chieuti (FG), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Enel Green Power Italia S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;

- In merito alla suddetta pubblicazione:
 - il Comune di Chieuti (FG), con nota prot. 2538 del 10/03/2025, acquisita al prot. n. 126331 del 11/03/2025 ha fornito evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 07/02/2025 al 09/03/2025) con numero di pubblicazione 118;
 - il Comune di Serracapriola (FG), con nota prot. n. 2107 del 12/03/2025 acquisita in pari data al prot. n. 130915, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 10/02/2025 al 12/03/2025) con numero di pubblicazione 145;
 - il comune di Rotello (CB), con nota prot. 1448 del 20/03/2025, acquisita al prot. 147454 in pari data, ha fornito evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 07/02/2025 al 09/03/2025) con numero di pubblicazione 71;
 - la società proponente, con nota prot. n. 3740 del 11/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 75073, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, trasmettendo copia delle pubblicazioni;
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni non sono pervenute osservazioni;
- Questa Sezione procedente con nota prot. n. 178621 del 04/04/2025 comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
- La società con nota acquisita al prot. n. 188098 del 09.04.2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n 178621 del 04/04/2025 di conclusione del procedimento, comunicando nel contempo l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definito" sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 201706 del 16/04/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla società Enel Green Power Italia S.r.l. e l'F24 per quietanza.

PRESO ATTO

delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 6088-P del 24/11/2022:**
"RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate sia dalla Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, sia dalla Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, nel proprio rispettivo parere endoprocedimentale, nonché dai Servizio II e III della DG ABAP nei contributi di rispettiva competenza; ESPRIME PARERE CONTRARIO alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l. per il progetto di realizzazione di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), e delle relative opere di connessione con la Sottostazione Elettrica, nel Comune di Rotello (CB)."

Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della **Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 72746 del 18/04/2024:**

“DELIBERA di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e giudizio positivo in merito alla VINCA circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Serracapriola (FG) con opere di connessione e la Sottostazione Elettrica, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC espresse con il parere n. 34 del 3 agosto 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 8314 del 04/06/2024:**
“...si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi”.
- **Ministero della Difesa, COMANDO MARITTIMO SUD, prot. n. 21064 del 07/06/2024:**
“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c).”
- **ANAS S.p.A., prot. n. 291600 del 13/06/2024:**
“si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas Spa non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.”
- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 175 del 13/06/2024:**
“Vi comunichiamo che sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”
- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. 3138 del 14/06/2024:** *“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..”*
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 34781 del 17/06/2024:**
“...si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero”.
- **Società Proponente, nota inviata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali – Divisione I, acquisita al prot. 314284 del 21/06/2024:**
La società proponente
“DICHARA:
 - di voler installare ed esercire, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, una rete di comunicazioni elettroniche con sistemi ottici
 - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre 2033
 - di possedere i prescritti requisiti
 - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

E SI IMPEGNA:

- *a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione*
- *a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche*
- *a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo dovuto ai sensi dell'art.34, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche*
- *ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore."*
- **Regione Molise - COORDINAMENTO AREA PRIMA - Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prot. n. 3 del 21/06/2024:**

"Tanto premesso e considerato, ai sensi del punto 10,7 del sopracitato Decreto con la presente, si comunica l'intesa di questo Servizio affinché codesta Regione proceda al rilascio dell'autorizzazione unica per l'esecuzione dei lavori in oggetto. Infine, per la conclusione del procedimento, per le opere ricadenti in questa Regione, si segnala la necessità di acquisire i seguenti nulla osta/pareri:

1) Autorizzazione paesaggistica da richiedere alla Regione Molise Area III Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica; 2) Nulla Osta vincolo Idrogeologico da richiedere alla Regione Molise Area II servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna; 3) Nulla osta Consorzio di Bonifica Basso Molise; 4) Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie come da disposizioni impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626."
- **TERNA S.p.A., prot. n. 71495 del 02/07/2024:**

"- in data 28.08.2020 la Società ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 48 MW nel Comune di Serracapriola (FG); - in data 10.12.2020 con lettera prot. TERNA/P20200080147 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN a 380/150 kV di Rotello, previo ampliamento della stessa; - in data 05.02.2021 la Società ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 15.10.2021 con lettera prot. TERNA/A20210060541 la Società ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 22.10.2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210085414 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete."
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 411477 del 19/08/2024:**

"Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"
- **Regione Molise – COORDINAMENTO AREA SECONDA - Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità Agricola e Gestione Fitosanitaria - Ufficio Vincolo Idrogeologico, prot. n. 116291 del 26/08/2024:**

"si comunica che l'area interessata dai lavori è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e con l'ausilio delle carte tematiche in possesso per gli stessi nulla si ha da obiettare, dal punto di vista idrogeologico ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 16. 05. 1926 n.1126 a condizione che: - vengano osservate tutte le indicazioni tecniche contenute nella documentazione progettuale allegata alla richiesta. - non vengano creati dislivelli con i terreni limitrofi; - il materiale di risulta venga smaltito come previsto dalla normativa vigente; - vengano limitati allo stretto indispensabile i movimenti di terra; - vengano realizzate le opere necessarie per evitare avvallamenti e ristagni di acqua piovana e ad assicurare una efficace rete di drenaggio delle acque superficiali, ciò al fine di evitare l'insorgenza di criticità idrauliche che potrebbero innescare effetti erosivi o franosi; Il presente nulla-osta attiene ai soli aspetti idrogeologici di cui alle aree vincolate ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/23, con esclusione di quanto inerente i Piani di Assetto Idrogeologico di competenza di altra autorità."
- **Ministero della Difesa, COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA", prot. n. 20460, del 03/09/2024:**

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>.”

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA, Struttura Provinciale di Taranto, prot. n. 434305 del 09/09/2024:**

“...non si evidenziano interferenze con beni della Riforma Fondiaria, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l’impianto eolico non rientra nella proprietà di questo ente. Si comunica pertanto che per la realizzazione dello stesso, lo scrivente Servizio non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 163894 del 10/09/2024:**

“Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento..... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l’eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l’obbligo di coinvolgimento di quest’Ufficio è stato già assolto”.

- **Comune di Rotello (CB), prot. n. 4795 del 18/09/2024:**

“con la presente, il sottoscritto, Massimo Marmorini, Sindaco del Comune di Rotello (Cb), rappresentate legale pro tempore dell’Ente e Responsabile dell’Ufficio tecnico, esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle infrastrutture connesse alla “messa in esercizio” dell’Impianto Eolico Serracapriola”, che interesseranno il territorio del Comune di Rotello (Cb).”

- **CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE, prot. n. 3272 del 19/09/2024:**

“con la presente si esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’impianto eolico, con la prescrizione che, per quanto riguarda il rilascio del nulla-osta relativo ai lavori per la realizzazione del cavidotto nel tratto di strada di bonifica, la società proponente dovrà conseguire, prima dell’effettivo inizio dei lavori, atto di convenzione onerosa, con specifiche prescrizioni tecniche che lo scrivente Consorzio si riserva di comunicare, unitamente agli oneri da corrispondere per attività di istruttoria, sorveglianza lavori e transito sulle strade di competenza in deroga alle limitazioni esistenti.”

- **ENAC – AOT, parere trasmesso con nota della società prot. n. 28461 del 21/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 513225:**

“...Si autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell’intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell’ENAC, con le seguenti prescrizioni: 1) la struttura sia dotata di segnaletica: cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014); luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014). Si noti che l’eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l’insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso. 2) Siano comunicati, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Puglia Basilicata, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati: ---- data di inizio lavori; posizione espressa

in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84; altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna; quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno); attivazione della segnaletica luminosa. Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Reg. UE 139/2014. Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate. Resta inteso che: la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi come ostacolo alla navigazione;-- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi; provvederà, inoltre, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione. Il comune di Serracapriola (FG) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

- **Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, PREAVVISO DI DINIEGO ex art. 10 bis. L. 241/1990, trasmesso con nota prot. n. 57207 del 04/11/2024:**

“Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI NON POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con gli obiettivi di qualità e delle norme di tutela dell'approvato PPTR. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto alla scrivente Amministrazione Provinciale, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni suddetto la scrivente Amministrazione provvederà ad emettere la determinazione di diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.”

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA, prot. n. 545344 del 06/11/2024:**

“il Servizio scrivente ribadisce il proprio parere NON FAVIREVOLE alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto.”

In precedenza l'ente si era espresso con nota prot. n. 378844 del 25/07/2024:

“...questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime PARERE NON FAVOREVOLE alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto, attesa l'esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale. Si rappresenta, inoltre, che qualora la conclusione del procedimento abbia esito favorevole, sarà necessario comunque prevedere misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del Demanio Armentizio, in attuazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi, da concordare con il Servizio scrivente prima dell'inizio dei lavori. In relazione poi, all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale, gli attraversamenti trasversali e quelli longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati sono oggetto rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo e canone annuo da corrispondersi, ai sensi del R.R. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”. Infine, le opere di adeguamento della viabilità esistente su aree demaniali (ai fogli catastali nn. 14 e 22 del comune di Serracapriola) dovranno in ogni caso migliorare esclusivamente i tracciati esistenti senza impegnare nuove aree di sedime, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi alla fine del cantiere di costruzione.”

La società aveva riscontrato con nota prot. n. 30691 del 14/11/2024:

“...la Società ribadisce dunque come le osservazioni formulate dal Servizio nell'espressione del proprio secondo parere negativo sono già state oggetto di compiuta analisi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto e, soprattutto, risultano ampiamente superate sia con l'espressione del parere favorevole da parte della Commissione Tecnica VIA del MASE, sia con il rilascio

del giudizio positivo di compatibilità ambientale, emesso dal Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 09/04/2024 a conclusione del procedimento VIA, al fine di superare il contrasto tra i Ministeri competenti e attuare una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ai sensi della procedura allo scopo prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della Legge n. 400/1988. Per quanto sopra, si auspica che questa Spett.le Regione possa: (i) prendere atto e concordare sul fatto che i profili già esaminati nell'ambito del richiamato procedimento di VIA e le valutazioni ivi svolte dagli enti statali competenti non possono essere immotivatamente rimesse in discussione nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto; e (ii) tenere in opportuna considerazione e valutare le presenti controdeduzioni nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso per il Progetto in esame, ai fini di una pronta conclusione dello stesso in conformità con i termini previsti dalla normativa applicabile, che risultano già ampiamente decorsi."

La società aveva riscontrato precedentemente con nota prot. n. 21576 del 08/08/2024:

"...la scrivente Società ritiene che l'esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale citata dal Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia quale ragione del proprio parere negativo, non costituisca una motivazione oggettiva e motivata, in quanto non rispecchia le indicazioni del PPTR. Ad ulteriore riprova di quanto appena esposto, la scrivente Società, nel controdedurre quanto espresso dal Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia, ribadisce come l'impianto eolico nel suo complesso, e, pertanto, anche la posizione degli aerogeneratori di progetto, siano stati oggetto di compiuta analisi nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale, per il quale è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione VIA, ed è stato rilasciato dal Consiglio dei Ministri con Deliberazione emanata nella seduta del 09/04/2024, il giudizio favorevole di compatibilità per l'intero impianto eolico. Conseguentemente, le valutazioni già oggetto di analisi (tra l'altro, con esito positivo) da parte del Consiglio dei Ministri non possono essere acriticamente rimesse in discussione durante il procedimento di cui in oggetto. In ultima analisi, in riferimento alle prescrizioni che il Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia indica nel proprio parere quali condizioni da rispettare qualora la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica dell'impianto in oggetto abbia esito favorevole, la scrivente Società rileva che la richiesta di applicazione di (non meglio definite) "misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del 6/7 Demanio Armentizio" si basa su un documento il cui procedimento di approvazione risulta ancora in corso e, dunque, manca il provvedimento definitivo al quale poter correttamente fare riferimento."

• **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 610619 del 09/12/2024:**

"a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Serracapriola (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA CHE • i terreni di cui al Fg. 14 p.lle 24-25-26-28- 29-30-31-48-50-83-85-101, Fg. 15 p.lle 6-8-1730-33-34-41-45-46-47-48-51-63-68-69-71-84-85-86-98-99-107-112-120-123, Fg. 22 p.lle 3-28-31-35-43-44-47-56-57-59-71-83-84-89-90-91-92-96-103-104-111-114-115-118-120-121-125-126-127-128-129-134-135-140-141-143-171-172-173-182-189-190-194-195-196-215-216-225-231-232-245-251-252-261-267-280-281-285-289-291-293-309--311-312-313-314-316-317-322-324-325 e Fg. 31 p.lle 5-6-49, dalla consultazione e visione degli atti relativi alle operazioni di verifica demaniale di Uso Civico espletate dai tecnici incaricati dall'allora Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Bari, ed in particolare dalla "Relazione sulla natura demaniale degli immobili e chiarimenti sulle opposizioni prodotte allo Stato delle Difese", redatta dal perito demaniale Geom. Castellano Michele, datata 08/08/1959, e allegata planimetria "Quadro di Unione del Comune di Serracapriola alla scala 1:30.000 con ivi segnati i demani, diversamente colorati, di che alla presente Relazione", emerge per detti terreni la necessità di provvedere all'accertamento demaniale al fine di definire la natura giuridica degli stessi. Nelle more di tale accertamento resta sospesa la possibilità di effettuare qualsiasi intervento. A tale riguardo, per il superamento delle criticità a più riprese riscontrate per il

territorio di Serracapriola (FG), analoghe a quelle sopra rappresentate, si rende noto che è stato dato impulso al suddetto Comune con nota prot. n. 13473 del 9.11.2021, a procedere al conferimento di un incarico di perizia demaniale per la definitiva sistemazione del demanio civico, secondo quanto disposto dall'art. 4 e seguenti del R.R. n. 4/2020. • le p.lle 30-48-50-83 del Fg. 14, le p.lle 140-285 del Fg. 22 e la p.lla 165 del Fg. 35 risultano far parte del R. Tratturo "L'Aquila-Foggia", a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi in indirizzo. • la p.lla 49 del Fg. 31 e la p.lla 144 del Fg. 45 risultano far parte del Regio Tratturello "Ururi - Serracapriola", a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi in indirizzo."

La società aveva riscontrato precedentemente con nota prot. n. 29111 del 28/10/2024:

"la scrivente Società... TRASMETTE a codesto Spett.le Ente, le Relazioni di Istruttoria Tecnico Demaniale redatte, su incarico della Società, dal Perito Demaniale geom. Alessandra De Luca relativamente alla verifica di sussistenza del vincolo demaniale di uso civico sulle particelle interessate dall'Impianto, dalle quali si evince che in "riferimento alle particelle interessate dal progetto per la realizzazione del Parco Eolico denominato "Serracapriola Wind", non è presente il vincolo di "uso civico" di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 articolo n. 142 co. 1 lettera h)".

• **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 610624 del 09/12/2024:**

"a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Chieuti (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 15 p.lle 27-69."

• **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, prot. n. 91952 del 13/12/2024:**

"si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato."

• **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 620511 del 13/12/2024:**

"Dall'analisi della documentazione progettuale prodotta, con particolare riferimento all'elaborato GRE.EEC.R.73.IT.W.15228.00.043.01 "Piano particellare di esproprio", si evince che l'opera in progetto interessa un'area appartenente al demanio idrico in quanto catastalmente identificata con la partita speciale n. 4 (acque esenti da estimo) del catasto terreni, e perciò privi di un numero di particella. Nello specifico, il cavidotto di connessione presente tra le torri eoliche identificate dai codici WTG05 e WTG07 interessa un'area del demanio idrico (la cui interferenza non risulta essere stata rilevata nella documentazione di progetto) all'interno del foglio 15 del Comune di Serracapriola. Con riferimento agli attraversamenti del reticolo idrografico, e in particolare quelli identificati ai nn. 1, 2, 3 e 4 nell'elaborato GRE.EEC.R.25.IT.W.15228.00.023.01 "Relazione idraulica", si sottolinea che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, concernenti le attività di

polizia idraulica, “[sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998”. Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in oggetto del competente Ufficio della Provincia di Foggia. Atteso che le intersezioni sopra indicate ricadono all’interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, (rif. Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata - DGR n. 736 del 23/05/2022 - https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e_bonifica), la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell’intervento valutate in sede di Conferenza di servizi.”

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione procedente con nota prot. n. 50207 del 30/01/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e, con nota prot. n. 67547 del 07/02/2025, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Serracapriola (FG), Rotello (CB) e Chieuti (FG), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Enel Green Power Italia S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- In merito alla suddetta pubblicazione:
 - il Comune di Chieuti (FG), con nota prot. 2538 del 10/03/2025, acquisita al prot. n. 126331 del 11/03/2025 ha fornito evidenza dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio (dal 07/02/2025 al 09/03/2025) con numero di pubblicazione n. 118;
 - il Comune di Serracapriola (FG), con nota prot. n. 2107 del 12/03/2025 acquisita in pari data al prot. n. 130915, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell’avviso (dal 10/02/2025 al 12/03/2025) con numero di pubblicazione n. 145;
 - il Comune di Rotello (CB), con nota prot. 1448 del 20/03/2025, acquisita al prot. 147454 in pari data, ha fornito evidenza dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio (dal 07/02/2025 al 09/03/2025) con numero di pubblicazione n. 71;
 - la società proponente, con nota prot. n. 3740 del 11/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 75073, comunicava l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, trasmettendo copia delle pubblicazioni;
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

la Enel Green Power Italia S.r.l., con nota acquisita agli atti dell’ufficio al prot. n. 188098 del 09/04/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato sul portale Sistema Puglia.
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno

partecipato al procedimento stesso;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del procuratore Giuseppe Cioffi, redatta nelle forme di cui al DPR 445/00, attestante che la società Enel Green Power Italia srl "è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del medesimo D. Lgs. 159/11";
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che la Società deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica. Successivamente, con nota acquisita al prot. 234168 del 05/05/2025, Enel Green Power Italia trasmetteva impegno a fornire il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
- documentazione relativa all'impegno preso in ordine alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 178621 del 04/04/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 15/04/2025 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Enel Green Power Italia S.r.l.

- l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 201706 del 16/04/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 26556 del 02/05/2025;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del procuratore Giuseppe Cioffi, redatta nelle forme di cui al DPR 445/00, attestante che la società Enel Green Power Italia srl "è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del medesimo D. Lgs. 159/11".

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico, della potenza pari a 48,00 MWe, denominato "Impianto eolico Serracapriola", ubicato nei territori del comune di Serracapriola (FG), di Chieuti (FG) e di Rotello (CB);
- un cavidotto di collegamento dall'impianto eolico succitato alla stazione di utenza condivisa (vedere punto seguente);
- una stazione di utenza condivisa con trasformatore 33/150kV nel Comune di Rotello (CB);
- un cavidotto di collegamento dalla stazione di utenza succitata a un nuovo stallo nella Stazione Elettrica di trasformazione (vedere punto seguente);
- un nuovo stallo condiviso sulla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN 380/150 kV di Rotello (CB);
- opere ed infrastrutture connesse strettamente indispensabili a quelle in elenco.

Le coordinate degli 8 (diconsi otto) aerogeneratori di progetto, ciascuno di potenza nominale di 6 MWe sono le seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - FUSO 33N			RIFERIMENTI CATASTALI		
WTG	EST [m]	NORD [m]	COMUNE	FG	P.LLA
1	510904	4627367	SERRACAPRIOLA	22	56/251
2	510662	4628319	SERRACAPRIOLA	22	35
3	510693	4628832	SERRACAPRIOLA	22	32/322
4	510934	4629296	SERRACAPRIOLA	14	26
5	511310	4629677	SERRACAPRIOLA	15	84
6	510982	4631344	SERRACAPRIOLA	15	48
7	511515	4630298	SERRACAPRIOLA	15	17
8	511179	4631868	SERRACAPRIOLA	15	120

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa

regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0– Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile razione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 72746 del 18/04/2024, acquisita al prot. n. 195385 del 22/04/2024, notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 09/04/2024 relativa all'esito favorevole del sub- procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 6088 del 24/11/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava "di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e giudizio positivo in merito alla VINCA circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 del

progetto di un impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Serracapriola (FG) con opere di connessione e la Sottostazione Elettrica, da realizzarsi nel comune di Rotello (CB), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNRR – PNIEC espresse con il parere n. 34 del 3 agosto 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- questa Sezione nel prendere atto che il proponente - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7299 del 28/08/2024 - con nota acquisita al prot. n. 466878 del 26/09/2024 aveva formalmente richiesto di considerare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in solido con il provvedimento di VIA, quest'ultimo reso con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/04/2024, considerato vieppiù che il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25, commi 2, 2-quinquies e 5 e l'introduzione del comma 7-bis all'art. 25, comunicava la conclusione positiva della Conferenza ai fini della consegna del titolo autorizzativo all'iniziativa progettuale di che trattasi, e fatta salva l'applicazione del 14-quinquies della Legge 241/90 per le amministrazioni dissenzienti;
- Inoltre ancora sul tema paesaggistico, rilevano in senso favorevole le osservazioni e condizioni espresse dalla Commissione PNRR-PNIEC presso il MASE, con Parere n. 34 del 03/08/2022 al quale si rimanda integralmente: <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1048655>
- Questa Sezione con nota prot. n. 178621 del 04/04/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali;
- in ordine all'interregionalità (opere ricadenti nel territorio della Regione Molise), il regime giuridico di cui al punto 10.5 della Parte II dell'Allegato al DM 10/09/2010 è stato rispettato in quanto è stato assicurato il coinvolgimento, per tutto l'iter di autorizzazione unica, degli altri enti territorialmente interessati.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Enel Green Power Italia S.r.l.** in data 15/04/2025 e repertoriato con il numero 26556 del 30/04/2025;

FATTI SALVI

gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la Enel Green Power Italia S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come comunicato dal Comune di Serracapriola (FG) in sede di Conferenza di Servizi del 30/09/2024 e relazionato nel relativo verbale.

PRECISATO CHE:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 178621 del 04/04/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Enel Green Power Italia S.r.l.** (C.F. e P. Iva 15416251005) con sede legale in via Luigi Boccherini n 15, in Roma , dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto eolico, della potenza pari a 48,00 MWe, denominato "Impianto eolico Serracapriola", ubicato nei territori del Comune di Serracapriola (FG), di Chieuti (FG) e di Rotello (CB), costituito da n.8 (diconsi otto) aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,00 MWe;
- un cavidotto di collegamento dall'impianto eolico succitato alla stazione di utenza condivisa (vedere punto seguente);
- una stazione di utenza condivisa con trasformatore 33/150kV nel Comune di Rotello (CB);
- un cavidotto di collegamento dalla stazione di utenza succitata a un nuovo stallo nella Stazione Elettrica di trasformazione (vedere punto seguente);
- un nuovo stallo condiviso sulla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN 380/150 kV di Rotello (CB);
- opere ed infrastrutture connesse strettamente indispensabili a quelle in elenco;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Enel Green Power Italia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, nonché a quelle indicate nel provvedimento di rilascio della compatibilità ambientale e Parere della CT PNRR-PNIEC n. 34 nella seduta plenaria del 3/8/2022 al quale espressamente si rimanda, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte. ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 592789 del 29/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012,

- ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
 - d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

1. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
2. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
3. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
4. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
5. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:

- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia;
- al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
- al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia
- alla Provincia di Foggia;
- alla Provincia di Campobasso;
- alla Regione Molise COORDINAMENTO AREA PRIMA - Servizio Programmazione Politiche Energetiche; al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Puglia”
- Al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- Al Consorzio di Bonifica Basso Molise;
- all’Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- ad ENAC – AOT;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Serracapriola (FG);
- al Comune di Chieuti (FG);
- al Comune di Rotello (CB)
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.

alla Enel Green Power Italia S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace